

Parte Speciale A

Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

A.1 Premessa

La presente Parte Speciale, che costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), si applica alle tipologie di reati di corruzione, anche tra privati e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Come evidenziato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015) la nozione di corruzione ha un’accezione non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

La presente Parte Speciale A, descrive:

- i reati applicabili;
- le attività sensibili individuate nei procedimenti in cui i dipendenti dell’Agenzia possono rivestire la qualifica di **pubblico ufficiale** o **incaricato di pubblico servizio** e nelle procedure, che trovano come presupposto, diretto e indiretto, l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti privati;
- le regole comportamentali, i principi di controllo ed i presidi organizzativi identificati per mitigare il rischio commissione dei reati di corruzione, che tutti i Destinatari del Modello devono adottare e applicare al fine di prevenirne il verificarsi.

Sono Pubblici ufficiali, ai sensi dell’art. 357, c.p., “*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla*

formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Sono persone incaricate di un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358, c.p., “*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

A.2 I reati applicabili all’Agenzia

In relazione alle tipologie di reati contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e ulteriori fattispecie rilevanti ai sensi della Legge Anticorruzione (L.190/2012), si possono identificare tre gruppi distinti di reati, ritenuti applicabili all’Agenzia:

- a) il **primo gruppo** facente riferimento ai **reati di truffa**, di cui all’art.24 del D.Lgs. 231/2001;
- b) il **secondo gruppo** facente riferimento ai **reati di corruzione** di cui agli artt. 25, 25-ter lett. s - bis e 25-decies del D.Lgs. 231/2001;
- c) il **terzo gruppo** che identifica ulteriori fattispecie di **reati di corruzione** derivanti dalla lettura integrata del D.Lgs.231/2001 con la L. 190/2012.

Gruppo a) Reati di truffa (art. 24 D.Lgs. 231/2001)

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, mediante artifici e raggiri (intendendosi ricompresa in tale definizione anche l’eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro Ente pubblico o dell’Unione Europea) tali da indurre taluno in errore, arrechi a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno (di tipo patrimoniale) allo Stato e/o agli enti pubblici interessati.

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La fattispecie in oggetto consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l’ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall’ipotesi di cui all’art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica

Si configura il reato di frode informatica quando un soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o intervenendo, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Gruppo b) Reati di corruzione (artt. 25, 25-ter lett. s - bis e 25-decies D.Lgs. 231/2001)

Art. 317 c.p.¹ – Concussione

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La concussione è un reato che può essere commesso solo da un soggetto agente che si qualifichi come esercente una pubblica funzione e si configura anche come un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

Nella fattispecie in esame solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

Artt. 318 e 320 c.p.² – Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Artt. 319, 319-bis e 320 c.p.³ – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'im-

1 Come modificato dalla L. n. 69/2015.

2 Come modificato dalla L. n. 69/2015.

3 Come modificato dalla L. n. 69/2015.

parzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli propri della Pubblica Amministrazione.

La pena può essere aumentata, ai sensi dell'art. 319 bis c.p., qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Art. 319-ter c.p.⁴ – Corruzione in atti giudiziari

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria.

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico dell'Agenzia indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

Art.319-quater c.p.⁵ – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La norma, oltre a sanzionare la condotta del soggetto agente, punisce, al comma 2, anche il soggetto indotto (colui che dà o promette denaro o altra utilità) il quale, non avendo subito alcuna "costrizione" bensì "induzione", conserva un ampio margine di discrezionalità nella decisione di assecondare o meno la richiesta del soggetto qualificato, in tal modo potendo scegliere se qualificarsi vittima o coautore del reato. La condotta sanzionata è, dunque, attuata mediante un'attività di persuasione, di suggestione o di inganno, solo in questo modo esplicando modalità "induttive".

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

4 Come modificato dalla L. n. 69/2015.

5 Come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015.

L'offerta o la promessa deve essere seria e concreta ed idonea alla realizzazione dello scopo, tale cioè da indurre il Destinatario a compiere o a ritardare un atto dell'ufficio o del servizio ovvero a fare un atto contrario a detti doveri.

Il reato è configurabile solo ove l'offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non vengano accolte dal Destinatario. Tuttavia, ove il rifiuto non sia stato immediato e siano incorse trattative poi non sfociate in un accordo, si ritiene configurabile un tentativo di corruzione del quale rispondono entrambi i soggetti.

Se il funzionario accetta la proposta si avrà la fattispecie corruttiva consumata.

Non rileva la tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale. Tale tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall'agente, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venire meno ai doveri accettando un'offerta anche minima.

La sussistenza del reato si ha anche quando il funzionario sia incompetente ad emanare l'atto richiesto, purché egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere posto in essere l'atto medesimo.

Art.2635 c.c. – Corruzione tra privati

Il D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter, c. 1, lettera s bis) rinvia al reato di corruzione tra privati, riferendosi però esclusivamente all'ipotesi contemplata al terzo comma dell'art. 2635 c.c. secondo la quale è punito chiunque dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di questi ultimi.

Si configura la medesima fattispecie di reato se la condotta corruttiva è posta in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori dell'ente. Occorre, dunque, che la condotta sia posta nei confronti di soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto, anche di carattere qualificato.

Il reato di corruzione tra privati punisce genericamente l'accettazione per sé o per altri di denaro o altra utilità, o la relativa promessa dei medesimi, con il compimento o la omissione di un atto contrario agli obblighi inerenti il proprio ufficio o obblighi di fedeltà, cagionando nocimento all'ente.

Si configura responsabilità per l'ente ai sensi del suddetto reato con la condotta del corruttore, nell'interesse dell'ente per il quale si svolge funzione e con danno per la società stessa.

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o dell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo. L'elemento psicologico del reato è il dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Gruppo c) Ulteriori fattispecie di reati di corruzione derivanti dalla lettura integrata del D.Lgs. 231/2001 con la L. 190/2012

Art. 314 c.p. – Peculato

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri.

La pena è ridotta quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento e il prestigio della funzione pubblica nonché il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Il reato, dunque, si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versa, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo).

Non si configura, dunque, questa fattispecie di reato nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione del reato di peculato, rispetto alla quale il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce ipotesi marginale e residuale.

Art. 316-ter – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Il reato punisce chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue

indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

L'articolo in esame configura un reato di pericolo, e non di danno e tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sia perché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, sia per l'assenza della induzione in errore.

Le erogazioni previste da questa fattispecie di reato possono consistere indifferentemente o nell'ottenimento di una somma di danaro oppure nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta.

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 326 c.p. – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando del suo ruolo, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

L'articolo introduce la previsione di quattro distinte figure di reato, corrispondenti ad altrettante diverse modalità di violazione del segreto d'ufficio:

- rivelazione o agevolazione dolosa;
- agevolazione colposa;
- utilizzazione a fine di profitto patrimoniale;
- utilizzazione a fine di profitto non patrimoniale o a fine di danno.

In tutte le ipotesi di reato si impone, nei casi previsti dalla legge, il dovere di segretezza nell'esercizio dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria, al fine di evitare che l'ente possa subire un pregiudizio sotto il profilo del "regolare funzionamento della sua attività" e della "legale esplicazione dei suoi poteri", nonché allo scopo di garantire il disinteresse personale nell'esercizio delle funzioni che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio sono tenuti a svolgere, in modo da impedire che tali soggetti traggano profitto dalle conoscenze acquisite in relazione alle funzioni svolte.

Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,

indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

La pena è ridotta per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Si tratta di un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

Art. 331 c.p. e art. 340 c.p. – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Il reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque, nello svolgimento delle sue attività, interrompe il servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero sospende il lavoro in modo da turbare la regolarità del servizio.

Si tratta di due condotte alternative consistenti nell'interruzione e nella sospensione, le quali assumono rilievo solo se pregiudicano lo svolgimento del servizio.

La norma tutela il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, inteso qui come continuo, regolare ed efficiente funzionamento dei servizi pubblici e di pubblica utilità.

Art. 334 c.p. – sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Il reato punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro, disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa.

Il presupposto delle condotte sanzionate è rappresentato dall'atto di sequestro del bene con affidamento della custodia del bene al soggetto agente.

Si ritiene custode colui al quale sono affidate per legge la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati e sequestrati, nonché colui che, destinatario di un atto di nomina dell'autorità, accetta tale compito.

Art. 335 c.p. – Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

L'articolo in esame sanziona le condotte poste in essere da chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.

Il delitto è colposo, quindi si richiede da un lato l'inosservanza da parte del sequestrato e dall'altro l'assenza nel custode della volontà di concorrere nel fatto di chi ha sottratto o danneggiato il bene, diversamente sarebbe infatti punibile per sottrazione o danneggiamento di cose.

Art. 346 c.p. – Millantato credito

Risponde di tale reato chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato.

Le pene sono aggravate se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

Tale reato si consuma nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, mentre non è previsto come elemento costitutivo del reato che l'agente condizioni effettivamente l'attività del pubblico ufficiale; pertanto, è irrilevante che il pubblico ufficiale abbia o meno emesso il provvedimento per cui l'agente ha promesso il suo interessamento.

Il bene giuridico protetto è quello del prestigio dell'ente compromesso dalla condotta millantatoria destinata a creare l'apparenza della corruttibilità dei funzionari pubblici.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Risponde del reato chiunque, sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, con un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Risponde, inoltre, del reato chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aggravata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

In sintesi, la ratio della norma è quella di evitare che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la Pubblica Amministrazione. Inoltre, un'altra ulteriore ratio della norma risiede nella volontà d'impedire l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l'illecito arricchimento dell'intermediario.

Art. 349 c.p. – Violazione dei sigilli e art.350 c.p. Agevolazione colposa

Risponde del reato disciplinato dal primo articolo chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa.

Il reato si perfeziona, dunque, sia con la materiale violazione dei sigilli sia con ogni condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, al fine di assicurarne la conservazione o l'identità.

La pena è aggravata qualora il reato venga commesso dal soggetto che ha in custodia la cosa.

La previsione di reato disciplinata nel secondo articolo si ricollega alla prima fattispecie in quanto prevede che se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con sanzione amministrativa.

Art. 351 c.p. – Violazione della pubblica custodia di cose

Si configura il presente reato tutte le volte in cui l'azione illecita risulti indotta dal solo obiettivo di violare la pubblica custodia di atti o documenti, anche senza alcun intento di appropriarsene per qualche motivo o di consentire che se ne appropri qualcun altro.

È dunque punita la condotta di chi sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, salvo che il fatto non costituisca un più grave delitto.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti e art. 353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Risponde del reato di cui all'art. 353 c.p., chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Si correla a questo, il reato ai sensi dell'art. 353-bis c.p. che disciplina una fattispecie similare applicata, però, al turbamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Entrambe le norme sono poste a tutela della trasparenza del procedimento amministrativo e del principio di libera concorrenza nel particolare settore dei pubblici appalti.

Art. 361 c.p. – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale e art. 362 c.p. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

I due articoli, che disciplinano l'omissione di rapporto, possono essere trattati congiuntamente in quanto differiscono esclusivamente per il soggetto attivo (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), mentre la sostanza dell'illecito è la medesima.

La condotta consiste nell'omissione o ritardo di denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, di un reato di cui il soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

L'interesse giuridico tutelato dal reato è l'interesse per l'amministrazione della giustizia alla tempestiva persecuzione dei reati.

A.3 Le attività sensibili

In relazione ai reati di corruzione, anche tra privati ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di seguito sono riportate le attività sensibili individuate, distinte tra:

- attività tipiche dei servizi erogati nei confronti dello Stato (Convenzione di servizi con il MEF) e di altre Pubbliche Amministrazioni;
- attività di gestione dei rapporti con il MEF e con le Autorità di vigilanza;
- attività strumentali ai servizi erogati e di supporto al funzionamento dell'Ente.

Nell'ambito delle categorie sopra indicate assumono particolare rilievo le funzioni inerenti gare e appalti di servizi e forniture, pertanto si ritiene opportuno darne evidenza esplicitando le attività sensibili a tali funzioni correlate.

Attività sensibili connesse ai servizi erogati verso lo Stato e altre Pubbliche amministrazioni, in cui direttamente o indirettamente sono coinvolti “pubblici ufficiali” o “incaricati di pubblico servizio” o che concretizzano, una pubblica funzione o un pubblico servizio:

- attività che comportano una scelta e/o una valutazione discrezionale in ordine all'incremento del valore del patrimonio immobiliare dello Stato, anche per effetto di nuovi cespiti da ascrivere nello stesso la cui origine è di natura privatistica: assunzione in consistenza, acquisizioni, incameramenti e acquisti;
- attività che generano una riduzione del valore del patrimonio dello Stato per effetto di cessione a favore di altri soggetti pubblici, identificati dalla norma, di immobili che *possono essere destinati alla vendita e locazione/concessione sul mercato* o anche a sopperire a finalità strumentali degli stessi destinatari, consentendo a questi di vendere o locare un loro patrimonio preesistente: trasferimento di immobili di edilizia residenziale pubblica, di immobili connessi all'attuazione del Federalismo demaniale, di beni appartenenti al patrimonio e demanio pubblico, di beni in uso alle Università statali, di demanio pubblico ai consorzi di bonifica ed all'ANAS;
- attività che comportano una definizione e/o variazione nella consistenza del patrimonio immobiliare dello Stato già esistente, *in ordine alla possibilità di precostituire una futura cessione della proprietà o del possesso dei cespiti a favore di terzi:* consolidamento delle destinazioni d'uso, identificazione di beni strumentali e non del demanio aeroportuale, sde-manializzazione, ridefinizione dei confini del demanio, censimento dei beni;
- attività destinate a soddisfare le esigenze allocative delle Pubbliche amministrazioni dello Stato, *in ordine sia alla gestione di rapporti con soggetti privati che con le medesime amministrazioni:* gestione dei piani di razionalizzazione dalla fase di valutazione dei fabbisogni indicati dalle Amministrazioni (comprese le verifiche inerenti i dati da queste comunicate), alle fasi esecutive quali la definizione di interventi di manutenzione su cespiti già in possesso delle PA, i nulla osta alla manutenzione ordinaria, la identificazione di nuove locazioni passive e di permuta da realizzare, la conferma di locazioni esistenti, la definizione dei programmi di manutenzione complessivi (manutentore unico) e stipula degli accordi quadro di riferimento;
- attività di tutela dei beni mobili finalizzata all'*alienazione e dismissione:* gestione dei beni mobili confiscati e abbandonati iscritti nei pubblici registri e in generale dei beni mobili rinvenuti negli immobili dello Stato;
- attività volte ad incrementare il valore dei singoli cespiti dello Stato, *che comportano una consistente opera di raccordo con altre Pubbliche amministrazioni e/o con soggetti privati,* anche in

- ordine alla gestione di bandi pubblici: valorizzazioni dei beni immobili che permangono nella titolarità dello Stato; attività volte a favorire l'incremento di valore o la cessione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici dello Stato e degli enti territoriali, in applicazione di specifiche norme o di convenzioni stipulate tra l'Agenzia e gli enti medesimi, la cui finalità è l'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico generalmente considerato, oltre che per perseguire l'interesse generale della valorizzazione, razionalizzazione ed efficientamento dello stesso, nell'ottica della riduzione dei costi di gestione e, dunque, del contenimento della spesa pubblica;
- attività finalizzate a generare entrate per lo Stato, che comportano controlli specifici e valutazioni *in ordine agli stessi valori oggetto di entrata, sia con riferimento a rapporti con soggetti privati che pubblici*: controllo della riscossione compresi i tributi, gestione delle locazioni/concessioni dalla scelta del contraente alla determinazione/aggiornamento del canone e eventuale regolarizzazione, gestione delle vendite dalla determinazione del valore base di vendita alla scelta dell'acquirente e formalizzazione del trasferimento dell'immobile, gestione degli sconfinamenti dalla determinazione del valore del bene cedibile alla verifica dei requisiti del cessionario e formalizzazione della cessione del cespite;
 - attività di gestione degli interventi edilizi sul patrimonio dello Stato, dalla programmazione dell'intervento, alla fase di gestione della gara e delle attività connesse alla scelta del contraente, alla realizzazione dell'opera anche attraverso accordi con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
 - attività inerente il Sistema Accentrato delle Manutenzioni finalizzato alla pianificazione e gestione, per il tramite dei MIT, degli Interventi manutentivi da effettuare sugli immobili in uso alle PA per finalità istituzionali e sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo;
 - attività ulteriori di governo e tutela del patrimonio dello Stato finalizzate a tutelare l'interesse dello Stato, che comportano valutazioni e/o scelte discrezionali da parte dei soggetti coinvolti nella gestione: gestione del contenzioso, sia attivo che passivo, comprese le attività gestite in via stragiudiziale e accordi di mediazione e transazione;
 - attività ulteriori di governo e tutela del patrimonio dello Stato finalizzate a tutelare l'interesse dello Stato, che comportano valutazioni e/o scelte discrezionali da parte dei soggetti coinvolti nella gestione: gestione delle attività di vigilanza comprese ispezioni e sopralluoghi, dalla fase di programmazione fino alla redazione dei verbali di ispezione/sopralluogo e adozione di azioni conseguenti che emergono dalla verifica dello stato dei luoghi.
 - attività di valutazione e congruità volte a definire i valori oggetto di qualsiasi forma di negoziazione e transazione riguardante i beni immobili dello Stato, i cespiti in locazione passiva alle Pubbliche Amministrazioni dello Stato e i beni immobili di altri soggetti pubblici.

Attività di gestione dei rapporti con il MEF, le Autorità di vigilanza e altri Soggetti pubblici:

- attività di negoziazione con il MEF in ordine alla programmazione delle attività che saranno oggetto dei servizi, alla programmazione dei fondi gestiti direttamente dall'Agenzia, alla rendicontazione ed in generale a quanto attiene alle funzioni di vigilanza esercitate dal Ministero;
- rapporti con altre Autorità di vigilanza e rilascio di informazioni nei diversi ambiti di operatività aziendale;

- rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente sia agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che alle visite ispettive condotte dai medesimi soggetti in tali ambiti.

Attività strumentali alla realizzazione dei servizi erogati e di supporto al funzionamento dell'Ente, considerate sensibili:

- attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e per la progettazione ed esecuzione di interventi edilizi sulle sedi dell'Agenzia e sul patrimonio di proprietà dell'Agenzia. Rispetto a tali attività sono considerate particolarmente sensibili gli acquisti di natura immateriale tra cui le consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali, le collaborazioni esterne, le adesioni/i rinnovi di quote associative;
- attività di selezione e assunzione del personale;
- attività di gestione del sistema di incentivazione e sviluppo professionale del personale dipendente;
- la gestione dei rimborsi spese ai dipendenti e delle carte di credito aziendali;
- la gestione delle risorse finanziarie;
- la gestione delle spese di rappresentanza;
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
- rapporti con soggetti pubblici per la gestione di collegamenti telematici (in entrata e in uscita) e ricezione/trasmissione di dati su supporti informatici da e verso Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici, anche in relazione alla gestione del patrimonio dello Stato.

Nell'ambito delle categorie sopra riportate, si ritiene utile richiamare l'attenzione in ordine alle attività sensibili di seguito riportate legate alla realizzazione di procedure di appalto e gare:

- attività di programmazione e monitoraggio degli acquisti di beni e servizi e interventi edilizi; selezione fornitori; gestione operativa acquisti;
- attività relative al sistema accentrato delle manutenzioni;
- attività di valorizzazione;
- gestione delle attività di vendita di beni immobili e mobili.

A.4 Le regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione o induzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza, dandone immediata segnalazione al proprio Responsabile;

- in sede di incontri formali e informali e nel corso delle fasi del procedimento, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, indurre giudici o membri del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i periti di ufficio), nonché le controparti del contenzioso a favorire gli interessi dell’Agenzia;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o a soggetti terzi (o a loro familiari);
- distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di soggetti terzi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- effettuare prestazioni e riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti negligenemente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad altre Pubbliche Amministrazioni e tenere una condotta intenzionalmente ingannevole finalizzata ad indurre gli Enti Pubblici in errore, circa la documentazione presentata;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, anche su induzione di suoi rappresentanti, al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- effettuare pagamenti in contanti, ad eccezione delle procedure di piccola cassa;
- costringere o indurre terzi a promettere denaro o utilità, abusando della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- ricevere omaggi, regali e vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o di terzi.

A.5 I principi di controllo e i presidi organizzativi

L’Agenzia adotta, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai suddetti reati applicabili:

- segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nei processi di erogazione dei servizi a favore dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, distinguendo tra chi ha il potere autoritativo e decisivo nei vari procedimenti e chi deve gestire le ulteriori fasi;
- sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione ed ai privati, nel rispetto dei poteri conferiti;
- verbalizzazione degli incontri particolarmente rilevanti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione attraverso la redazione di un verbale/memo, con l’indicazione del nominativo e ruolo del rappresentante della Pubblica Amministrazione incontrato, dell’oggetto dell’incontro, ecc.;
- attività e controlli finalizzati ad assicurare la piena correttezza ed attendibilità dei dati di con-

suntivazione dei servizi erogati a favore dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni centrali, in relazione alla convenzione con il MEF e alle convenzioni stipulate con altri Ministeri, anche attraverso l'utilizzo di adeguati sistemi informatici di misurazione delle performance e, in generale, di rilevazione degli indicatori di interesse;

- affidamento della rappresentanza in sede di contenzioso (attivo e passivo) all'Avvocatura generale dello Stato e alle Avvocature distrettuali da questa dipendenti;
- approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione inerente la gestione dei flussi finanziari;
- attività e controlli in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

Relativamente al possibile riconoscimento di utilità, a titolo gratuito, a soggetti pubblici o privati, trovano applicazione i principi generali sanciti dal Codice Etico che prevedono, per tutti i Destinatari del Codice medesimo (componenti del Comitato di gestione, dipendenti e tutti coloro che operano, stabilmente o temporaneamente, per conto dell'Agenzia) di non offrire a terzi e di non accettare o sollecitare da terzi donazioni in denaro o in beni, ad eccezione degli omaggi e degli atti di cortesia commerciale di modico valore⁶.

Infine, con riferimento alla gestione di collegamenti telematici (in entrata e in uscita) e ricezione/trasmissione di dati su supporti informatici da e verso Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici, valgono i presidi aziendali indicati nella Parte Speciale dei reati informatici.

In relazione alle **“attività di erogazione dei servizi verso lo Stato e altre Pubbliche amministrazioni”** ed alle **“attività di gestione dei rapporti con il MEF, le Autorità di vigilanza e altri Soggetti pubblici”**, l'Agenzia ha inoltre implementato specifici presidi organizzativo-procedurali, disciplinati da documenti organizzativi di varia natura (determinazioni del Direttore dell'Agenzia, comunicazioni organizzative, documenti di processo, linee guida e istruzioni operative), che disciplinano i poteri, le deleghe, il sistema autorizzativo e di controllo, i sistemi operativi di supporto e tracciatura dei dati, le modalità di rendicontazione e gli ambiti di responsabilità rispetto all'organizzazione interna e i limiti di azione rispetto all'operato di altre Amministrazioni.

In relazione alle **“attività strumentali alla realizzazione dei servizi erogati e di supporto al funzionamento dell'Ente”**, considerate maggiormente sensibili, anche in base a quanto definito dall'ANAC, alla commissione dei reati di corruzione, l'Agenzia ha adottato principi di controllo specifici e presidi organizzativo-procedurali disciplinati da documenti organizzativi di varia natura (determinazioni del Direttore dell'Agenzia, comunicazioni organizzative, documenti di processo, linee guida e istruzioni operative).

Di seguito, per categorie di attività, la descrizione dei principi di controllo e dei presidi procedurali.

6 Per “modico valore” si intende un valore che non eccede i 150 €. In caso di ricevimento di più regali, atti di cortesia ecc., di valore unitario inferiore o uguale a 150 €, si considera non superabile il limite totale annuo per destinatario pari a 300€. Ai fini della quantificazione, si fa riferimento al valore di mercato. Il “modico valore” è così definito dal DPR 62/2013; inoltre, è disciplinato il caso di cumuli come previsto dalla delibera ANAC 75/2013.

- **Attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori:**
 - la modalità di predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;
 - i criteri e le modalità di assegnazione del contratto (es. pubblicazione del bando, fornitore unico, assegnazione diretta, acquisto in condizioni di urgenza, ecc.);
 - il ricorso alla procedura “assegnazione diretta”, solo per importo e casistiche limitate e chiaramente individuate, adeguatamente motivato e documentato e sottoposto a idonei sistemi di controllo e autorizzativi;
 - le modalità e i criteri per la predisposizione e l’approvazione del bando di gara;
 - le modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara;
 - i criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali;
 - un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
 - idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori;
 - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all’osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
 - la sottoscrizione del contratto secondo procure e deleghe in atto;
 - la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti;
 - le modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori;
 - divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. black list) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

- **Selezione e assunzione del personale:**
 - processo formalizzato di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno;
 - procedura di selezione del personale che disciplina: individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili); la ricerca di una pluralità di candidature; la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito e la scelta del candidato migliore tra quelli partecipanti alla selezione;
 - verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l’insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano l’Agenzia al rischio di commissione di reati presupposto (dichiarazione di incompatibilità e inconfiribilità);

- autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli autorizzativi, secondo il sistema dei poteri predefinito.
- **Gestione del sistema di incentivazione e sviluppo professionale del personale dipendente:**
 - processo formalizzato di assegnazione degli obiettivi di performance ragionevoli, realistici e bilanciati;
 - procedure formalizzate che definiscono le modalità di valutazione e rendicontazione delle performance dei dipendenti;
 - corresponsione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi.
 - **Gestione delle risorse finanziarie:**
 - procedure e istruzioni che disciplinano le modalità di verifica dei destinatari dei pagamenti, della corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
 - procedura che definisce le modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spese ed i limiti di utilizzo) e le riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle movimentazioni di cassa.
 - **Gestione dei rimborsi spese ai dipendenti:**
 - procedure e istruzioni che definiscono la tipologia e i limiti di spesa rimborsabili, le modalità di effettuazione e di rimborso;
 - procedure e istruzioni che definiscono i criteri e le modalità per l'autorizzazione delle trasferte e per la rendicontazione delle stesse, con indicazione delle spese collegate e che identificano modalità di autorizzazione per i rimborsi.
 - **Gestione delle spese di rappresentanza:**
 - sistema di definizione delle tipologie di spesa ammesse e dei limiti, dei livelli autorizzativi per sostenerle e delle modalità di rendicontazione e di autorizzazione al rimborso.